

Ai nostri soci

Eredi dei Mutilati ed Invalidi di Guerra

Carissimi Eredi,

l'Italia necessita di organizzazioni capaci di diffondere, con appropriate iniziative i valori che costituiscono l'unità della nostra Patria, della sua Bandiera, della Costituzione.

Organizzazioni erette in Enti Morali, senza finalità di lucro. l'A.N.M.I.G. è la prima in assoluto per età e storia.

È sorta il 27 Aprile 1917, tra poco celebreremo il centenario ed eretta in Ente Morale il 16/12/1927.

Noi soci storici ci sentiamo onorati di averti Membro della nostra Famiglia, chiamata "DEL SACRIFICIO".

Siamo agli inizi del 2016, è il momento di rinnovare l'adesione

all'Associazione versando €15,00 annuali. Puoi effettuare il versamento direttamente in sezione (Viale Cesare Battisti, 23) oppure metterli in una busta ed inviarli all'indirizzo sopra richiamato.

Confidiamo nella tua sensibilità.

OBLAZIONI

Beltrami Maria Rita	€	400,00
Benini Settimio	€	5,00
Bergamini Duilio	€	4,04
Moro Patrizia	€	5,00
Gradara Giorgina	€	40,00
Moscioni Norina	€	20,00
Pantaleoni Alfredo	€	25,00
Vancini Gianna	€	35,00

Per ragioni di spazio l'elenco e le foto dei soci deceduti nel I Quadrimestre 2016 sarà pubblicato nel nostro notiziario di Dicembre.

Notizie Utili

Da più parti perviene la seguente domanda:

Perché l'Associazione non ha mai chiesto al Governo e al Parlamento una legge che migliorasse le pensioni di guerra più basse, visto che i fruitori costituiscono la stragrande maggioranza dei soci?

Risposta:

Una domanda, questa, di grande rilevanza giuridica. Uno dei tanti argomenti da far conoscere ai nostri eredi oggi soci dell'A.N.M.I.G., che già la dirigono ad ogni livello. La risposta è che ogni riferimento giuridico e, conseguentemente, economico, non parte dal basso (ottava categoria) bensì dall'alto (prima categoria semplice). Tutto si incentra sulla prima categoria semplice e da questa si scende fino all'ottava.

La quantificazione in termini percentuali delle fasce di riduzione della capacità lavorativa generica deriva da una sentenza della Corte dei Conti del 1960⁵. Con essa è stato affermato il criterio giuridico della corrispondenza tra le percentuali applicate alle singole categorie per il calcolo della pensione, e le percentuali di riduzione della capacità lavorativa generica per le patologie inserite nelle medesime categorie.

Ne è derivata la seguente graduazione di riduzione della capacità lavorativa generica:

CATEGORIA DI PENSIONE	RIDUZIONE CAPACITA' LAVORATIVA GENERICA
1 ^a ctg Tab. A	100% - 81%
2 ^a ctg Tab. A	80% - 76%
3 ^a ctg Tab. A	75% - 71%
4 ^a ctg Tab. A	70% - 61%
5 ^a ctg Tab. A	60% - 51%
6 ^a ctg Tab. A	50% - 41%
7 ^a ctg Tab. A	40% - 31%
8 ^a ctg Tab. A	30% - 21%
Tab. B	20% - 11%

In realtà, la percentualizzazione, sanzionata dalla sentenza della Corte dei Conti, assume una importanza limitata ai fini della valutazione di una menomazione, dovendo la stessa, ai fini della concessione dell'emolumento, non già essere quantificata ma risultare ascrivibile ad una delle categorie della tabella A ovvero alla tabella B.

E' d'altro canto indubbio che l'indicazione di una percentuale costituisce un ausilio per l'applicazione del criterio dell'equivalenza nell'ambito della generale valutazione medico-legale del danno, soprattutto nei casi di incerta ascrivibilità o in assenza di patologie di riferimento, fattispecie che analizzeremo meglio nella parte relativa alla criteriologia valutativa.

2. LA TABELLA A

La tabella A è costituita da un elenco di patologie suddivise in otto categorie in ordine decrescente di gravità dalla prima all'ottava.

⁵ Sentenza della Corte dei Conti, Sez.2^a Giur.Pens.guerra, n.53491 del 1 giugno 1960: "... le percentuali di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n.876 - proprio perché concernenti la misura delle pensioni - possono con criterio giuridico sufficientemente preciso ritenersi corrispondenti al grado di diminuzione di capacità lavorativa determinata dalle infermità ascrivibili alle rispettive categorie".